



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 19 aprile 2007 (07.05)
(OR. EN)**

8650/07

**Fascicolo interistituzionale:
2007/0070**

PECHE 116

PROPOSTA

Origine:	Commissione europea
Data:	19 aprile 2007
Oggetto:	Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un quadro comunitario per la raccolta, la gestione e l'uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza scientifica relativa alla politica comune della pesca

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, la proposta della Commissione inviata con lettera del Signor Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, presso il Segretariato generale della Commissione europea, al Signor Javier SOLANA, Segretario Generale/Alto Rappresentante.

All.: COM(2007) 196 defin.



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 18.4.2007
COM(2007) 196 definitivo

2007/0070 (CNS)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che istituisce un quadro comunitario per la raccolta, la gestione e l'uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza scientifica relativa alla politica comune della pesca

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1) Contesto della proposta

- **Motivazione e obiettivi della proposta**

La proposta della Commissione relativa a un nuovo regolamento del Consiglio sulla raccolta dei dati nel settore della pesca ha come obiettivo l'elaborazione di programmi regionali di campionamento, a lungo termine e ben integrati, comprendenti dati biologici, economici, ambientali e sociali. La versione riveduta del regolamento sulla raccolta dei dati è intesa a rispondere alle nuove esigenze nate dalla necessità di progredire verso una gestione della pesca basata sulla flotta e sulle zone di pesca più che sugli stock ittici e verso una strategia di gestione fondata sugli ecosistemi. Un'innovazione significativa inclusa nella proposta è la raccolta di dati ambientali con lo scopo fondamentale di controllare l'impatto delle attività di pesca sull'ecosistema marino.

Il nuovo sistema di raccolta dei dati coprirà l'insieme del processo, dalla raccolta dei dati nei porti e in mare al loro uso da parte degli utilizzatori finali (in particolare la comunità scientifica e gli organismi consultivi).

Il controllo della qualità e la convalida dei dati raccolti rivestono una particolare importanza. La Commissione ritiene che il contributo finanziario della Comunità debba essere subordinato a un controllo di qualità e al rispetto di norme di qualità convenute ed ha dunque introdotto una serie di sanzioni finanziarie applicabili qualora i programmi nazionali non rispettino le norme suddette o siano di qualità insufficiente.

Il miglioramento dell'accesso ai dati e del loro utilizzo è stato a sua volta considerato di particolare importanza, incluso l'accesso a una serie di dati supplementari quali quelli ottenuti dal sistema di sorveglianza delle navi via satellite (VMS). A tal fine sono state definite nuove norme, nonché norme sull'uso dei dati per proteggere gli interessi di coloro che li forniscono.

La semplificazione delle procedure costituisce un obiettivo importante, dato che i programmi nazionali saranno d'ora in poi redatti per un periodo di tre anni; sarebbe tuttavia opportuno concedere agli Stati membri la possibilità di prevedere eventuali modifiche (ad esempio per tener conto di un maggiore coordinamento nazionale). I periodi di programmazione pluriennali ridurranno gli oneri amministrativi per tutte le parti interessate.

- **Contesto generale**

La raccolta sistematica di dati di base affidabili in materia di pesca costituisce la pietra angolare della valutazione degli stock ittici e della consulenza scientifica e riveste dunque una particolare importanza per l'attuazione della politica comune della pesca (PCP).

La Commissione ha riesaminato l'attuale sistema di raccolta dei dati a distanza di alcuni anni dalla sua messa in atto individuando una serie di lacune che richiedono un intervento urgente al fine di fornire alla comunità scientifica e ai responsabili della gestione della pesca i dati necessari per adottare decisioni di gestione più efficaci.

- **Disposizioni vigenti nel settore della proposta**

Regolamento (CE) n. 1543/2000 del Consiglio, che istituisce un quadro comunitario per la raccolta e la gestione dei dati essenziali all'attuazione della politica comune della pesca. Questo regolamento ha creato un primo contesto normativo volto a consolidare e rafforzare le attività di raccolta dei dati negli Stati membri.

- **Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione**

La proposta è strettamente legata agli aspetti ambientali delle attività di pesca. Essa offre la base necessaria per applicare alla gestione della pesca la strategia basata sugli ecosistemi.

Essa tiene anche conto della necessità di semplificare la normativa attuale.

Inoltre, il Libro verde "Verso la futura politica marittima dell'Unione: oceani e mari nella visione europea" riconosce l'importanza cruciale, ai fini dell'attuazione di una strategia per l'ambiente marino, della raccolta e gestione affidabile dei dati e delle informazioni sulle attività marittime nonché sul loro impatto sulle risorse. Esso affronta inoltre i problemi esistenti a livello di armonizzazione e affidabilità dei dati raccolti nonché le lacune nel settore dei controlli all'interno delle regioni dell'UE. Il miglioramento del contesto che disciplina la raccolta e la gestione dei dati consentirà un passo avanti in questa direzione.

2) Consultazione delle parti interessate e valutazione dell'impatto

- **Consultazione delle parti interessate**

Metodi di consultazione, principali settori interessati e profilo generale di quanti hanno risposto

La prima riunione di dialogo con i corrispondenti nazionali responsabili della raccolta dei dati, i direttori degli istituti di ricerca alieutica e i rappresentanti degli organismi scientifici consultivi (CIEM, CSTEP) si è tenuta a Bruxelles il 24 febbraio. In quest'ambito sono state presentati e discussi in maniera approfondita i principi alla base delle proposte di modifica dell'attuale sistema.

La seconda riunione di dialogo con i corrispondenti nazionali responsabili della raccolta dei dati e i direttori degli istituti di ricerca alieutica si è tenuta a Bruxelles il 14 luglio. In quest'ambito è stato presentato e discusso un progetto di proposta della Commissione.

Sintesi delle risposte e modo in cui sono state prese in considerazione

I rappresentanti degli Stati membri e gli scienziati erano generalmente favorevoli alla proposta. Le sanzioni in caso di non conformità, le norme di accesso ai dati e la definizione delle indagini sono tuttavia alcuni degli aspetti che hanno suscitato preoccupazione.

Le osservazioni e i commenti espressi sono stati presi in considerazione e per la maggior parte integrati nella proposta.

- **Ricorso al parere di esperti**

Non è stato necessario consultare esperti esterni.

- **Valutazione dell'impatto**

La presente proposta riguarda l'adeguamento della legislazione comunitaria esistente al fine di renderla meno complessa e di migliorarne l'efficacia.

Per questo motivo non è stato ritenuto necessario effettuare una valutazione dell'impatto.

3) Elementi giuridici della proposta

- **Sintesi delle misure proposte**

Procedere ad un riesame approfondito del quadro giuridico che disciplina attualmente la raccolta di dati di base relativa alla pesca e il loro utilizzo ai fini della formulazione di un parere scientifico.

- **Base giuridica**

Articolo 37 del trattato.

- **Principio di sussidiarietà**

La proposta è di competenza esclusiva della Comunità. Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica.

- **Principio di proporzionalità**

La proposta è conforme al principio di proporzionalità per i seguenti motivi.

Per poter gestire le risorse alieutiche comuni, è necessario disporre di serie comuni di dati a livello regionale nell'Unione europea e di norme comuni per la raccolta dei dati.

Il regolamento è tuttavia concepito in modo tale da ridurre sia gli oneri amministrativi dei sistemi che il loro costo per gli Stati membri, in particolare tramite:

- programmi pluriennali (anziché procedure di approvazione annuali);
- la richiesta di un coordinamento regionale fra gli Stati membri al fine di migliorare il rapporto costi-efficacia.

- **Scelta dello strumento**

Strumento proposto: regolamento.

Altri strumenti non sarebbero idonei per le seguenti ragioni:

è necessario conservare e migliorare il contesto esistente in materia di raccolta di dati armonizzati.

4) Incidenza sul bilancio

Gli Stati membri possono chiedere un contributo finanziario comunitario per la raccolta, la gestione, la trasmissione e l'utilizzo di dati ai fini della formulazione di un parere scientifico. Il bilancio annuale medio per la raccolta di dati e la consulenza scientifica è di 58 milioni di euro per il periodo 2007-2013. Cfr. scheda finanziaria allegata.

5) Informazioni supplementari

- **Semplificazione**

La proposta semplifica le procedure amministrative che devono essere adottate dalle autorità pubbliche (comunitarie o nazionali):

- i programmi nazionali verranno stabiliti per periodi triennali anziché di un anno;
- i programmi nazionali dell'UE saranno semplificati stabilendo un unico programma di base obbligatorio (vengono eliminati i programmi estesi facoltativi);
- per la raccolta di taluni dati verrà messo in atto un coordinamento regionale.

- **Abrogazione di disposizioni vigenti**

L'adozione della proposta comporterà l'abrogazione di disposizioni vigenti.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che istituisce un quadro comunitario per la raccolta, la gestione e l'uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza scientifica relativa alla politica comune della pesca

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione¹,

visto il parere del Parlamento europeo²,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

visto il parere del Comitato delle regioni,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca³, prevede che il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (in appresso: "lo CSTEP") proceda a valutazioni regolari della gestione delle risorse acquatiche vive, compresi gli aspetti biologici, economici, ambientali, sociali e tecnici.
- (2) Il codice di condotta per la pesca responsabile dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura, nonché l'accordo relativo alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori sottolineano l'esigenza di promuovere i lavori di ricerca e raccolta dei dati al fine di migliorare le conoscenze scientifiche nel settore.
- (3) In linea con gli obiettivi della politica comune della pesca in materia di conservazione, gestione e sfruttamento delle risorse acquatiche vive nelle acque non comunitarie, la Comunità deve partecipare agli sforzi intrapresi per conservare le risorse ittiche, in

¹ GU C [...], del [...], pag. [...].

² GU C [...], del [...], pag. [...].

³ GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

particolare conformemente alle disposizioni adottate nell'ambito degli accordi di partenariato nel settore della pesca o dalle organizzazioni regionali per la pesca (in appresso: "ORP").

- (4) Il 23 gennaio 2003, il Consiglio ha adottato le conclusioni relative alla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sull'istituzione di un piano d'azione comunitario volto a integrare le esigenze di tutela dell'ambiente nella politica comune della pesca⁴, che contiene principi orientativi, misure di gestione e un programma di lavoro per procedere verso una strategia di gestione della pesca basata sugli ecosistemi.
- (5) Il 13 ottobre 2003, il Consiglio ha adottato le conclusioni relative alla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo "Migliorare i pareri scientifici e tecnici per la gestione comunitaria della pesca"⁵, che descrive le esigenze della Comunità in materia di pareri scientifici, predispone i meccanismi per la prestazione di consulenze, identifica i settori che richiedono un rafforzamento del sistema e suggerisce possibili soluzioni a breve, medio e lungo termine.
- (6) Il regolamento (CE) n. 1543/2000 del Consiglio, del 29 giugno 2000, che istituisce un quadro comunitario per la raccolta e la gestione dei dati alieutici essenziali all'attuazione della politica comune della pesca⁶, deve essere riesaminato per tenere in debito conto una strategia di gestione della pesca basata sulla flotta, la necessità di elaborare una strategia basata sugli ecosistemi, la necessità di migliorare la qualità, l'esaustività e l'accesso ai dati in materia di pesca, la necessità di un sostegno più efficace per la fornitura di pareri scientifici nonché per promuovere la cooperazione fra gli Stati membri.
- (7) I regolamenti attualmente in vigore nel settore della raccolta e della gestione dei dati sulla pesca, in particolare i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 2847/1993, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca⁷, (CE) n. 779/1997, del 24 aprile 1997, recante instaurazione di un regime di gestione dello sforzo di pesca nel Mar Baltico⁸, (CE) n. 104/2000, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura⁹, (CE) n. 2347/2002, del 16 dicembre 2002, che stabilisce le disposizioni specifiche di accesso e le relative condizioni per la pesca di stock di acque profonde¹⁰, (CE) n. 1954/2003, del 4 novembre 2003, relativo alla gestione dello sforzo di pesca per talune zone e risorse di pesca comunitarie che modifica il regolamento (CE) n. 2847/93 e che abroga i regolamenti (CE) n. 685/95 e (CE) n. 2027/95¹¹, (CE)

⁴ COM(2002) 186.

⁵ C(2003)625

⁶ GU L 176 del 15.7.2000, pag. 1.

⁷ GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 768/2005 (GU L 128 del 21.5.2005, pag. 1).

⁸ GU L 113 del 30.4.1997, pag. 1.

⁹ GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22. Regolamento modificato dall'Atto di adesione 2003.

¹⁰ GU L 351 del 28.12.2002, pag. 6. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 768/2005 (GU L 128 del 21.5.2005, pag. 1).

¹¹ GU L 289 del 7.11.2003, pag. 1.

n. 812/2004, del 26 aprile 2004, che stabilisce misure relative alla cattura accidentale di cetacei nell'ambito della pesca e che modifica il regolamento (CE) n. 88/98¹², nonché il regolamento (CE) n. 26/2004 della Commissione, del 30 dicembre 2003, relativo al registro della flotta peschereccia comunitaria¹³, contengono disposizioni relative alla raccolta e alla gestione dei dati concernenti i pescherecci, le loro attività e catture, il controllo dei prezzi, le catture accidentali di cetacei e le condizioni applicabili alla pesca in acque profonde, di cui occorre tener conto nel presente regolamento ai fini dell'elaborazione di un sistema completo e coerente di raccolta dei dati.

- (8) I dati raccolti a fini di valutazione scientifica devono includere dati biologici relativi alle catture, inclusi i rigetti in mare, i risultati degli studi sugli stock ittici e sull'impatto ambientale che potrebbero avere le attività di pesca e di acquacoltura, nonché informazioni sulle flotte e sulle loro attività. Essi devono inoltre comprendere dati relativi alla formazione dei prezzi e altri dati che consentano di valutare la situazione economica delle imprese alieutiche e dell'industria di trasformazione dei prodotti della pesca, nonché l'andamento della situazione occupazionale in questi settori.
- (9) Gli obblighi in materia di accesso ai dati di cui al presente regolamento lasciano impregiudicati gli obblighi che incombono agli Stati membri in virtù della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio¹⁴, con riguardo alle informazioni relative all'ambiente quali definite all'articolo 2, paragrafo 1, della suddetta direttiva.
- (10) I programmi comunitari per la raccolta e la gestione dei dati alieutici dovrebbero essere attuati sotto la responsabilità diretta degli Stati membri. Questi ultimi sono pertanto tenuti a redigere programmi nazionali conformi al programma comunitario.
- (11) Al fine di proteggere e conservare le risorse acquatiche vive e di garantirne uno sfruttamento sostenibile è necessario attuare progressivamente una strategia di gestione della pesca basata sugli ecosistemi. Occorre prendere in maggiore considerazione la valutazione dell'interazione fra pesca e ambiente, in particolare per quanto riguarda l'impatto ambientale della pesca e dell'acquacoltura e le loro ripercussioni sull'ecosistema.
- (12) Occorre stabilire a livello comunitario le priorità e le procedure di raccolta e trattamento dei dati all'interno della Comunità, per garantire la coerenza complessiva del dispositivo e ottimizzare il rapporto costo/efficacia, definendo un quadro pluriennale stabile.
- (13) Gli Stati membri devono collaborare fra loro nonché con i paesi terzi e coordinare i propri programmi nazionali per quanto concerne la raccolta dei dati relativi a una stessa regione marina e alle regioni che includono le acque interne considerate.

¹² GU L150 del 30.4.2004, pag. 12.

¹³ GU L 5 del 9.1.2004, pag. 25.

¹⁴ GU L 41 del 14.2.2003, pag. 26.

- (14) I dati previsti dal presente regolamento devono essere inseriti in banche dati informatizzate per essere accessibili agli utilizzatori finali autorizzati e per consentirne lo scambio. Nell'interesse della comunità scientifica, i dati che non consentono un'identificazione personale devono essere messi a disposizione di ogni parte interessata alla loro analisi.
- (15) La realizzazione dei programmi nazionali per la raccolta e la gestione dei dati alieutici richiede spese considerevoli. I benefici di tali programmi possono essere percepiti solo su scala comunitaria. Occorre pertanto prevedere un contributo finanziario della Comunità alle spese sostenute dagli Stati membri conformemente al regolamento (CE) n. 861/2006 del Consiglio, del 22 maggio 2006, che istituisce un'azione finanziaria della Comunità per l'attuazione della politica comune della pesca e in materia di diritto del mare¹⁵.
- (16) Qualora la Commissione constati che le spese in questione sono connesse a irregolarità si applica una rettifica finanziaria conformemente all'articolo 28 del regolamento 861/2006.
- (17) La gestione delle risorse alieutiche richiede il trattamento di dati dettagliati per far fronte a questioni specifiche. In questo contesto, la richiesta di dati deve precisare il livello di aggregazione appropriato per ciascun caso particolare.
- (18) Benché la Commissione non preveda la creazione di una base di dati centrale, è opportuno che essa possa accedere alle basi di dati degli Stati membri.
- (19) Al fine di migliorare l'affidabilità dei pareri scientifici necessari per condurre la politica comune della pesca (in appresso: "la PCP"), gli Stati membri e la Commissione devono operare in coordinamento e in collaborazione nell'ambito degli organismi scientifici internazionali competenti.
- (20) Occorre considerare prioritaria la necessità di garantire la presenza degli esperti scientifici competenti nell'ambito del gruppo di esperti responsabili della valutazione scientifica indispensabile per condurre la PCP.
- (21) È opportuno consultare la comunità scientifica e informare quanti operano nel settore della pesca e in altri gruppi d'interesse per quanto concerne la messa in atto delle disposizioni in materia di raccolta dei dati. Gli organismi pertinenti presso cui ottenere i pareri necessari sono lo CSTEP, istituito con decisione 2005/629 della Commissione¹⁶, il comitato consultivo per la pesca e l'acquacoltura, istituito con decisione 1999/478/CE della Commissione¹⁷, e i consigli consultivi regionali istituiti con decisione 2004/585/CE del Consiglio¹⁸.

¹⁵ GU L160 del 14.6.2006, pag. 1.

¹⁶ GU L 225 del 31.8.2005, pag. 18.

¹⁷ GU L 187 del 20.7.1999, pag. 70. Decisione modificata dalla decisione 2004/864/CE (GU L 370 del 17.12.2004, pag. 91).

¹⁸ GU L 256 del 3.8.2004, pag. 17.

- (22) Il comitato di gestione deve garantire una stretta cooperazione fra gli Stati membri e la Commissione al fine di facilitare la corretta attuazione del presente regolamento. Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento vanno adottate in conformità della decisione n. 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione¹⁹.
- (23) Tenuto conto dell'esperienza acquisita e delle nuove necessità, è opportuno abrogare il regolamento 1543/2000 del Consiglio e sostituirlo con il presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Capo I

Disposizioni generali

Articolo 1 *Oggetto*

1. Il presente regolamento stabilisce disposizioni circa:
 - a) la raccolta e la gestione, nell'ambito di programmi pluriennali, di dati biologici, ambientali, economici e sociali relativi al settore della pesca;
 - b) l'utilizzo, nel quadro della politica comune della pesca (in appresso: "la PCP") dei dati relativi al settore della pesca.
2. Il presente regolamento stabilisce inoltre disposizioni intese al miglioramento dei pareri scientifici necessari per l'attuazione della PCP.

Articolo 2 *Definizioni*

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) "settore della pesca": le attività legate alla pesca commerciale, alla pesca ricreativa, all'acquacoltura e all'industria di trasformazione dei prodotti della pesca;
- b) "pesca ricreativa": le attività di pesca che sfruttano le risorse acquatiche vive per fini ricreativi o sportivi;

¹⁹ GUL 184 del 17.7.1999, pag. 23.

- c) “regioni marine”: le zone geografiche indicate nell'allegato I della decisione 2004/585/CE del Consiglio e le zone definite dalle organizzazioni regionali per la pesca;
- d) “dati primari”: i dati riferiti a singole navi, persone fisiche o giuridiche o singoli campioni;
- e) “dati dettagliati”: i dati fondati sui dati primari, in una forma che non consente di identificare le singole persone fisiche o giuridiche;
- f) “dati aggregati”: i dati ottenuti sintetizzando i dati primari o dettagliati per fini analitici particolari;
- g) “utilizzatori finali”: le persone fisiche o giuridiche o le organizzazioni interessate all'analisi scientifica dei dati relativi al settore della pesca;
- h) “campionamento basato sulla flotta”: la raccolta di dati biologici, economici e sociali sulla base di segmenti concordati della flotta regionale;
- i) “peschereccio comunitario”: un peschereccio ai sensi dell'articolo 3, lettera d), del regolamento (CE) n. 2371/2002.

Capo II

Raccolta e gestione di dati nel quadro dei programmi pluriennali

SEZIONE 1

PROGRAMMA COMUNITARIO E PROGRAMMI NAZIONALI

Articolo 3

Programma comunitario

1. La Commissione definisce un programma comunitario pluriennale per la raccolta di dati biologici, ambientali, economici e sociali concernenti:
 - a) la pesca commerciale praticata da pescherecci comunitari nelle acque comunitarie e al di fuori di esse;
 - b) la pesca ricreativa praticata nelle acque comunitarie;
 - c) le attività di acquacoltura svolte sul territorio degli Stati membri e nelle acque comunitarie;

- d) le industrie di trasformazione dei prodotti della pesca.
2. I programmi comunitari sono stabiliti per un periodo di tre anni. Il primo programma riguarda il periodo dal 2008 al 2010 compreso.

Articolo 4
Programmi nazionali

1. Fatti salvi gli obblighi attuali in materia di raccolta dei dati in applicazione del diritto comunitario, gli Stati membri raccolgono dati primari di tipo biologico, ambientale, economico e sociale nel quadro di un programma nazionale pluriennale (in appresso: “il programma nazionale”) redatto conformemente al programma comunitario.
2. Il programma nazionale include, in particolare, i seguenti elementi previsti al capo 2:
 - a) programmi di campionamento nazionali;
 - b) se del caso, un regime per gli osservatori in mare;
 - c) un regime per gli studi in mare.
3. Gli Stati membri includono nei propri programmi nazionali le procedure e i metodi da utilizzare per la raccolta e l’analisi dei dati nonché per la stima della loro accuratezza e precisione.
4. Gli Stati membri sottopongono i propri programmi nazionali alla Commissione per approvazione. I programmi devono essere trasmessi per via elettronica all’indirizzo comunicato dalla Commissione.
5. Per tener conto di eventuali accordi sottoscritti a livello regionale, gli Stati membri presentano le modifiche da apportare al proprio programma nazionale nel corso del periodo di programmazione. Tali modifiche sono inviate alla Commissione almeno due mesi prima dell’anno di attuazione.
6. Il primo programma nazionale include le attività per il periodo dal 2008 al 2010.

Articolo 5
Coordinamento e cooperazione

1. Gli Stati membri coordinano i propri programmi nazionali con quelli degli altri Stati membri nella stessa regione marina e si prodigano per coordinare il proprio operato con i paesi terzi che esercitano la sovranità o la giurisdizione su altre acque nella stessa regione marina.
2. Nella misura del possibile, gli Stati membri si basano sui programmi e sulle attività di raccolta dei dati esistenti per elaborare programmi regionali di campionamento integrati e a lungo termine.

3. Gli Stati membri collaborano fra di loro e con i paesi terzi secondo quanto previsto ai paragrafi 1 e 2 ogni volta che i regolamenti comunitari prevedono la gestione di specie presenti nelle acque interne.

Articolo 6

Valutazione e approvazione dei programmi nazionali

1. Il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) valuta
 - a) la conformità con il presente regolamento dei programmi nazionali e di ogni modifica ivi apportata, nonché
 - b) l'interesse scientifico dei dati da raccogliere.
2. Se la valutazione dello CSTEP indica che un programma regionale non è conforme al presente regolamento o non è pertinente da un punto di vista scientifico, la Commissione ne informa senza indugio lo Stato membro interessato e propone le modifiche da apportare al programma. Lo Stato membro interessato presenta in seguito alla Commissione un programma nazionale riveduto.
3. La Commissione approva i programmi nazionali sulla base della valutazione dello CSTEP e della valutazione dei costi effettuata dai propri servizi.

Articolo 7

Aiuto finanziario comunitario

1. L'aiuto finanziario comunitario ai programmi nazionali è attuato conformemente alle norme stabilite dal regolamento (CE) n. 861/2006.
2. I dati di base di cui all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 861/2006 riguardano esclusivamente le parti dei programmi nazionali degli Stati membri che attuano il programma comunitario.
3. L'aiuto finanziario comunitario per i programmi nazionali è concesso solo a condizione che le norme di cui al presente regolamento siano pienamente rispettate.
4. Dopo aver concesso agli Stati membri interessati la possibilità di esprimere il loro punto di vista, la Commissione può ridurre l'aiuto finanziario comunitario fino a un massimo del 25% del costo annuo totale del programma nazionale nelle seguenti circostanze:
 - a) quando il programma nazionale non è stato presentato alla Commissione entro i termini stabiliti;
 - b) quando il programma nazionale è incompleto;

- c) quando un utilizzatore finale ha presentato una richiesta ufficiale di dati e i dati in questione non gli sono stati forniti in tempo utile.
- 5. La Commissione sospende e/o recupera l'aiuto finanziario comunitario se la valutazione da parte dello CSTEP di cui all'articolo 6 mostra che i dati non soddisfano i requisiti qualitativi regionali e internazionali.
- 6. La riduzione dell'aiuto finanziario comunitario è proporzionata al grado di non conformità e si applica progressivamente nel tempo.

SEZIONE 2

REQUISITI RELATIVI AL PROCESSO DI RACCOLTA DEI DATI

Articolo 8

Programmi di campionamento

- 1. Gli Stati membri istituiscono programmi di campionamento nazionali pluriennali.
- 2. I programmi di campionamento nazionali comprendono, in particolare:
 - a) un piano di campionamento dei dati biologici sulla scorta del campionamento basato sulla flotta, comprendente se del caso la pesca ricreativa;
 - b) un piano di campionamento dei dati relativi agli ecosistemi che consenta di valutare il grado di interazione fra le specie e l'incidenza del settore della pesca sull'ambiente e contribuisca al controllo dello stato dell'ambiente marino;
 - c) un piano di campionamento dei dati economici e sociali che consenta di valutare la situazione economica del settore della pesca, di analizzarne i risultati nel tempo e di ottenere un'analisi d'impatto delle misure applicate o proposte.
- 3. Nella misura del possibile, i protocolli e i metodi utilizzati per la definizione del programma di campionamento devono essere:
 - a) stabili nel tempo;
 - b) normalizzati nell'ambito delle regioni;
 - c) conformi ai requisiti qualitativi fissati dagli organismi scientifici internazionali e dall'organizzazione regionale per la pesca competente.
- 4. L'accuratezza e la precisione dei dati raccolti formano oggetto di una valutazione sistematica.

Articolo 9
Accesso ai siti per il prelievo dei campioni

Gli Stati membri provvedono affinché, per svolgere le proprie funzioni, i responsabili del campionamento abbiano accesso:

- a) a tutti i punti di sbarco, inclusi ove del caso i punti di trasbordo e di trasferimento verso l'acquacoltura;
- b) ai locali commerciali per la raccolta di dati economici.

Articolo 10
Osservatori in mare

1. Ove necessario ai fini della raccolta di dati nell'ambito dei programmi nazionali, gli Stati membri elaborano e attuano un regime di osservatori in mare.
2. I compiti degli osservatori in mare sono determinati dagli Stati membri.
3. I comandanti dei pescherecci comunitari accolgono a bordo gli osservatori designati dall'organismo responsabile del programma nazionale e collaborano con essi affinché possano svolgere le proprie mansioni nel corso della loro permanenza a bordo.
4. I comandanti dei pescherecci comunitari possono rifiutare di accogliere gli osservatori in mare solo per motivi evidenti di spazio insufficiente a bordo o per ragioni di sicurezza. In tal caso, i dati sono raccolti mediante un programma di autocampionamento svolto dall'equipaggio del peschereccio comunitario ed elaborato e controllato dall'organismo responsabile del programma nazionale.

Articolo 11
Studi in mare

1. Gli Stati membri svolgono studi scientifici in mare per valutare l'abbondanza e la distribuzione degli stock, indipendentemente dai dati provenienti dalla pesca commerciale, e per valutare l'impatto delle attività di pesca sull'ambiente.
2. L'elenco degli studi scientifici in mare ammessi a beneficiare dell'aiuto finanziario comunitario è adottato conformemente alla procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 2.

Capo III

Processo di gestione dei dati

Articolo 12 *Conservazione dei dati*

Gli Stati membri:

- a) provvedono affinché i dati primari raccolti nell'ambito dei programmi nazionali siano conservati in condizioni di sicurezza in basi di dati informatizzate e adottano tutte le misure necessarie per garantire il trattamento riservato di tali dati;
- b) adottano tutte le misure tecniche necessarie per proteggere i dati suddetti contro ogni distruzione accidentale o illecita e ogni perdita accidentale, deterioramento, diffusione o consultazione non autorizzata.

Articolo 13 *Controllo della qualità dei dati e convalida*

- 1. Gli Stati membri sono responsabili della qualità e completezza dei dati primari raccolti nell'ambito dei programmi nazionali, nonché dei dati dettagliati e aggregati da questi ottenuti che sono trasmessi agli utilizzatori finali.
- 2. Gli Stati membri garantiscono che:
 - a) i dati primari raccolti nell'ambito dei programmi nazionali siano debitamente verificati mediante adeguate procedure di controllo della qualità;
 - b) i dati dettagliati e aggregati ottenuti dai dati primari raccolti nell'ambito dei programmi nazionali siano convalidati prima della loro trasmissione agli utenti finali;
 - c) le procedure di garanzia della qualità applicate ai dati primari, dettagliati e aggregati di cui alle lettere a) e b) siano elaborati conformemente alle procedure adottate dagli organismi scientifici internazionali, dalle organizzazioni regionali per la pesca e dallo CSTEP.

Capo IV

Utilizzo dei dati raccolti nell'ambito della PCP

Articolo 14 *Dati interessati*

Fatti salvi gli obblighi stabiliti dalla direttiva 2003/4/CE con riguardo all'accesso alle informazioni ambientali, il presente capo si applica a tutti i dati raccolti:

- a) in applicazione dei regolamenti (CEE) n. 2847/1993, (CE) n. 779/1997, (CE) n. 104/2000, (CE) n. 2347/2002, (CE) n. 1954/2003, (CE) n. 812/2004;
- b) in applicazione del presente regolamento:
 - i) i dati relativi all'attività del peschereccio sulla base delle informazioni ottenute dal controllo via satellite e da altri sistemi di controllo nel formato richiesto;
 - ii) i dati che consentono una stima affidabile del volume totale delle catture per stock e per segmento della flotta commerciale, per zona geografica e per periodo di tempo, compresi i rigetti in mare e, se del caso, i dati relativi alle catture della pesca ricreativa;
 - iii) tutti i dati biologici richiesti per controllare lo stato degli stock sfruttati;
 - iv) i dati relativi agli ecosistemi necessari per valutare l'impatto delle attività di pesca e dell'acquacoltura sull'ambiente;
 - v) i dati per valutare il grado di interazione fra le specie;
 - vi) i dati economici e sociali comunicati dal settore della flotta e dalle industrie di trasformazione.

Articolo 15 *Accesso ai dati primari e trasmissione di questi dati*

1. Gli Stati membri provvedono affinché la Commissione abbia un accesso diretto per via elettronica ai dati primari integrati nelle basi di dati informatizzate nazionali al fine di poter verificare l'esistenza di tali dati.
2. Fatti salvi gli obblighi stabiliti da altre norme comunitarie, gli Stati membri concludono accordi con la Commissione in merito all'accesso informatico al fine di garantire un accesso diretto alle loro basi di dati.

3. Gli Stati membri provvedono affinché i dati primari raccolti nell'ambito dei programmi di ricerca in mare siano trasmessi alle organizzazioni scientifiche internazionali e agli organismi scientifici appropriati nell'ambito delle organizzazioni regionali per la pesca conformemente agli obblighi internazionali della Comunità e degli Stati membri.

*Articolo 16
Elaborazione dei dati*

1. Gli Stati membri trasformano i dati primari in serie di dati dettagliati o aggregati conformemente:
 - a) alle norme internazionali pertinenti;
 - b) se del caso, ai protocolli firmati a livello regionale.
2. Gli Stati membri forniscono all'utilizzatore finale e alla Commissione, se necessario, una descrizione dei metodi applicati per il trattamento dei dati richiesti e le proprietà statistiche dei metodi stessi.

*Articolo 17
Trasmissione dei dati dettagliati e aggregati*

Gli Stati membri mettono a disposizione degli utilizzatori finali dati dettagliati e aggregati a sostegno dell'analisi scientifica:

- a) perché servano da base alla formulazione di pareri sulla gestione della pesca;
- b) ai fini di un dibattito pubblico e di una partecipazione delle parti interessate all'elaborazione delle politiche;
- c) in vista della loro pubblicazione in riviste scientifiche o a fini pedagogici.

*Articolo 18
Presentazione dei dati dettagliati e aggregati*

Gli Stati membri provvedono affinché i dati dettagliati e aggregati pertinenti siano trasmessi immediatamente alle organizzazioni scientifiche internazionali e agli organismi scientifici appropriati nell'ambito delle organizzazioni regionali per la pesca conformemente agli obblighi internazionali della Comunità e degli Stati membri.

Articolo 19
Procedura per la trasmissione dei dati

1. Gli Stati membri trasmettono i dati dettagliati e aggregati in un formato elettronico che ne garantisca la protezione.
2. Quando i dati dettagliati e aggregati sono richiesti in vista della pubblicazione in riviste scientifiche o a fini pedagogici, gli Stati membri possono, per proteggere gli interessi professionali degli addetti alla raccolta dei dati, rifiutarne la trasmissione agli utilizzatori per un periodo di due anni successivo alla data in cui sono stati raccolti. Gli Stati membri informano gli utilizzatori finali e la Commissione in merito a tali decisioni. In casi debitamente giustificati, la Commissione può autorizzare una proroga del suddetto periodo.
3. Gli Stati membri possono rifiutare di trasmettere i dati dettagliati e aggregati unicamente:
 - a) se esiste un rischio di identificazione di persone fisiche e/o giuridiche, nel cui caso lo Stato membro può proporre soluzioni alternative per rispondere alle esigenze dell'utilizzatore finale che garantiscano l'anonimato degli interessati;
 - b) nei casi di cui all'articolo 21, paragrafo 2.
4. Nei casi in cui i dati richiesti da utilizzatori finali diversi da organizzazioni scientifiche internazionali competenti e da organismi scientifici adeguati nell'ambito delle organizzazioni regionali per la pesca differiscano da quelli già forniti alle organizzazioni scientifiche internazionali e agli organismi scientifici adeguati nell'ambito delle organizzazioni regionali per la pesca, gli Stati membri possono fatturare ai suddetti utilizzatori finali le spese reali di estrazione dei dati e, ove del caso, le spese di aggregazione dei dati prima della trasmissione.

Articolo 20
Riesame del rifiuto di fornire i dati

1. Se uno Stato membro rifiuta di fornire dati ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 3, lettera a), l'utilizzatore finale può chiedere alla Commissione di riesaminare il rifiuto. Qualora ritenga che il rifiuto non sia debitamente giustificato, la Commissione può chiedere allo Stato membro di fornire i dati all'utilizzatore finale entro un termine stabilito.
2. Se lo Stato membro non trasmette i dati in questione entro un termine massimo di due mesi, si applica l'articolo 7, paragrafo 4, lettera c).

Articolo 21
Obblighi degli utilizzatori finali

1. Gli utilizzatori finali sono tenuti a:
 - a) utilizzare i dati unicamente per i fini indicati nella loro domanda conformemente all'articolo 17;
 - b) indicare chiaramente la fonte dei dati;
 - c) essere responsabili dell'uso corretto e appropriato dei dati;
 - d) informare la Commissione e gli Stati membri interessati in merito ad ogni presunto problema relativo ai dati;
 - e) fornire agli Stati membri interessati e alla Commissione informazioni relative ai risultati dell'uso dei dati.
2. Quando un utilizzatore finale non rispetta uno dei requisiti di cui al paragrafo 1, la Commissione può chiedere allo Stato membro interessato di limitare l'accesso ai dati di tale utilizzatore finale o di negarglielo.
3. Prima di limitare o negare l'accesso ai dati, gli Stati membri informano la Commissione in merito alle inadempienze da parte degli utilizzatori finali.

Capo V
Sostegno alla consulenza scientifica

Articolo 22
Partecipazione alle riunioni degli organismi internazionali

Gli Stati membri provvedono affinché i propri esperti nazionali partecipino alle riunioni pertinenti degli organismi internazionali e delle organizzazioni regionali per la pesca.

Articolo 23
Coordinamento e cooperazione

1. Gli Stati membri e la Commissione coordinano i propri sforzi e collaborano al fine di migliorare l'affidabilità dei pareri scientifici, la qualità dei programmi di lavoro e i metodi di lavoro degli organismi scientifici internazionali e degli organismi scientifici appartenenti alle organizzazioni regionali per la pesca.
2. Tale coordinamento e tale collaborazione non ostacolano un dibattito scientifico aperto e sono volti a promuovere la formulazione di un parere scientifico imparziale.

Capo VI

Disposizioni finali

Articolo 24 *Misure di attuazione*

Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 2.

Articolo 25 *Controllo*

La Commissione, in associazione con lo CSTEP, controlla l'andamento dei programmi nazionali nell'ambito del comitato per il settore della pesca e dell'acquacoltura istituito dall'articolo 30 del regolamento (CE) n. 2371/2002 (in appresso: "il comitato").

Articolo 26 *Comitato*

1. La Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 2371/2002.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.
3. Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato ad un mese.
4. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 27 *Abrogazione*

1. Il regolamento (CE) n. 1543/2000 è abrogato con effetto dal 1° gennaio 2008. Tuttavia, le disposizioni abrogate rimangono applicabili ai programmi nazionali approvati precedentemente al 31 dicembre 2007.
2. I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato.

Articolo 28
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il Presidente

Allegato

Tavola di concordanza

<i>Regolamento (CE) n. 1543/2000</i>	<i>Proposta di regolamento</i>
Articolo 1	Articolo 1
Articolo 2	Articolo 2
Articolo 3	Articoli 3, 4, 5
Articolo 4	Articolo 14
Articolo 5	Articoli 3, 24
Articolo 6	Articoli 4, 7
Articolo 7	Articoli 12, 17
Articolo 8	Articoli 24, 25
Articolo 9	Articolo 26
Articolo 10	Articolo 25
Articolo 11	Articolo 28

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1. DENOMINAZIONE DELLA PROPOSTA:

Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un quadro comunitario per la raccolta, la gestione e l'uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza scientifica relativa alla politica comune della pesca.

2. QUADRO ABM/ABB (GESTIONE PER ATTIVITÀ/SUDDIVISIONE PER ATTIVITÀ)

11 07: Conservazione, gestione e sfruttamento delle risorse acquatiche vive

3. LINEE DI BILANCIO

3.1 Linee di bilancio (linee operative e corrispondenti linee di assistenza tecnica e amministrativa - ex linee B e A) e loro denominazione:

11 01 04 03: Supporto alla gestione delle risorse alieutiche (raccolta dei dati di base e miglioramento dei pareri scientifici) — Spese di gestione amministrativa

11 07 01: Supporto alla gestione delle risorse alieutiche (raccolta dei dati di base)

11 07 02: Supporto alla gestione delle risorse alieutiche (miglioramento dei pareri scientifici)

3.2 Durata dell'azione e dell'incidenza finanziaria:

2009 - 2013

3.3 Caratteristiche di bilancio (aggiungere le righe necessarie):

Linea di bilancio	Tipo di spesa		Nuova	Partecipazione EFTA	Partecipazione di paesi candidati	Rubrica delle prospettive finanziarie
11010403	Spese non obblig.	Stanz. non dissoc. ²⁰	NO	NO	NO	N. 2
110701	Spese non obblig.	Stanz. dissoc. ²¹	NO	NO	NO	N. 2
110702	Spese non obblig.	Stanz. dissoc. ²	NO	NO	NO	N. 2

²⁰ Stanziamenti non dissociati, in appresso SND.

²¹ Stanziamenti dissociati

4. SINTESI DELLE RISORSE

4.1 Risorse finanziarie

4.1.1 Sintesi degli stanziamenti di impegno (SI) e degli stanziamenti di pagamento (SP)

Mio EUR (al terzo decimale)

Tipo di spesa	Sezione n.		2009	2010	2011	2012	2013	Totale
---------------	------------	--	------	------	------	------	------	--------

Spese operative²²

Stanziamenti di impegno (SI)	8.1	a	54,415	59,365	59,365	61,839	64,315	299,299
Stanziamenti di pagamento (SP)		b	52,745	57,226	59,365	60,777	63,252	293,365

Spese amministrative incluse nell'importo di riferimento²³

Assistenza tecnica e amministrativa (SND)	8.2.4	c	0,100	0,250	0,100	0,100	0,100	0,650
---	-------	---	-------	-------	-------	-------	-------	-------

IMPORTO TOTALE DI RIFERIMENTO

Stanziamenti di impegno		a+c	54,515	59,615	59,465	61,939	64,415	299,949
Stanziamenti di pagamento		b+c	52,845	57,476	59,465	60,877	63,352	294,015

Spese amministrative non incluse nell'importo di riferimento²⁴

Risorse umane e spese connesse (SND)	8.2.5	d	1,018	1,018	1,018	1,018	1,018	5,090
Spese amministrative diverse dalle spese per risorse umane e altre spese connesse, non incluse nell'importo di riferimento (SND)	8.2.6	e	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,750

²² Spese che non rientrano nel Capitolo 11 01 del Titolo 11 interessato.

²³ Spese che rientrano nell'articolo 11 01 04 del Titolo 11.

²⁴ Spese che rientrano nel Capitolo 11 01, ma non negli articoli 11 01 04 o 11 01 05.

Costo totale indicativo dell'intervento

TOTALE SI comprensivo del costo delle risorse umane		a+c+d +e	55,683	60,783	60,633	63,107	65,583	305,789
TOTALE SP comprensivo del costo delle risorse umane		b+c+d +e	54,013	58,644	60,633	62,045	64,520	299,855

Per la stima degli stanziamenti di pagamento ci si è basati sulle seguenti ipotesi:

SP Raccolta dati = 50% degli SI anno n + 50% degli SI anno n-1

SP Studi = 80% degli SI anno n + 20 % degli SI anno n-1

SP Pareri scientifici = 80% degli SI anno n + 20% degli SI anno n-1

Cofinanziamento

Se la proposta prevede il cofinanziamento da parte degli Stati membri o di altri organismi (precisare quali), indicare nella tabella seguente una stima del livello di cofinanziamento (aggiungere altre righe se è prevista la partecipazione di diversi organismi):

Mio EUR (al terzo decimale)

Organismo di cofinanziamento		2009	2010	2011	2012	2013	Totale
Il 50% dei programmi nazionali sono finanziati dagli Stati membri	f	41,535	45,364	45,364	47,254	49,146	228,663
TOTALE SI comprensivo di cofinanziamento	a+c +d+ e+f	97,218	106,147	105,997	110,361	114,729	534,452

4.1.2 Compatibilità con la programmazione finanziaria

- La proposta è compatibile con la programmazione finanziaria in vigore
- La proposta implica una riprogrammazione della corrispondente rubrica delle prospettive finanziarie
- La proposta può comportare l'applicazione delle disposizioni dell'Accordo interistituzionale²⁵ (relative allo strumento di flessibilità o alla revisione delle prospettive finanziarie)

²⁵ Punti 19 e 24 dell'Accordo interistituzionale.

4.1.3 Incidenza finanziaria sulle entrate

Nessuna incidenza finanziaria sulle entrate

La proposta ha la seguente incidenza finanziaria sulle entrate:

Mio EUR (al primo decimale)

Linea di bilancio	Entrate	Prima dell'azione [Anno n-1]	Situazione a seguito dell'azione						
			[Anno n]	[n+1]	[n+2]	[n+3]	[n+4]	[n+5] 26	
	a) Entrate in valore assoluto								
	b) Variazione Δ delle entrate								

(Precisare le pertinenti linee di bilancio delle entrate, aggiungendo alla tabella il numero necessario di righe se l'incidenza riguarda più di una linea di bilancio)

4.2 Risorse umane in equivalente tempo pieno (ETP), compresi funzionari, personale temporaneo ed esterno – cfr. ripartizione al punto 8.2.1.

Fabbisogno annuo	2009	2010	2011	2012	2013
Totale risorse umane	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7

5. CARATTERISTICHE E OBIETTIVI

5.1 Necessità dell'azione a breve e lungo termine

La proposta della Commissione relativa a un nuovo regolamento del Consiglio sulla raccolta dei dati nel settore della pesca ha come obiettivo l'elaborazione di programmi regionali di campionamento, a lungo termine e ben integrati, comprendenti dati biologici, economici, ambientali e sociali. La versione riveduta del regolamento sulla raccolta dei dati è intesa a rispondere alle nuove esigenze nate dalla necessità di progredire verso una gestione della pesca basata sulla flotta e sulle zone di pesca più che sugli stock ittici e verso una strategia di gestione fondata sugli ecosistemi. Un'innovazione significativa inclusa nella proposta è la raccolta di dati ambientali con lo scopo fondamentale di controllare l'impatto delle attività di pesca sull'ecosistema marino.

²⁶ Se la durata dell'azione supera i 6 anni, aggiungere alla tabella il numero necessario di colonne.

Il nuovo sistema di raccolta dei dati coprirà l'insieme del processo, dalla raccolta dei dati nei porti e in mare al loro uso da parte degli utilizzatori finali (in particolare la comunità scientifica e gli organismi consultivi).

Il controllo della qualità e la convalida dei dati raccolti rivestono una particolare importanza. La Commissione ritiene che il contributo finanziario della Comunità debba essere subordinato a un controllo di qualità e al rispetto di norme di qualità convenute ed ha dunque introdotto una serie di sanzioni finanziarie applicabili qualora i programmi nazionali non rispettino le norme suddette o siano di qualità insufficiente.

Il miglioramento dell'accesso ai dati e del loro utilizzo è stato a sua volta considerato di particolare importanza, incluso l'accesso a una serie di dati supplementari quali quelli ottenuti dal sistema di sorveglianza delle navi via satellite (VMS). A tal fine sono state definite nuove norme, nonché norme sull'uso dei dati per proteggere gli interessi di coloro che li forniscono.

La semplificazione delle procedure costituisce un obiettivo importante, dato che i programmi nazionali saranno d'ora in poi redatti per un periodo di tre anni; sarebbe tuttavia opportuno concedere agli Stati membri la possibilità di prevedere eventuali modifiche (ad esempio per tener conto di un maggiore coordinamento nazionale). I periodi di programmazione pluriennali ridurranno gli oneri amministrativi per tutte le parti interessate.

5.2 Valore aggiunto dell'intervento comunitario, coerenza ed eventuale sinergia con altri strumenti finanziari

Questa nuova proposta sulla raccolta dei dati e sui pareri scientifici costituisce parte integrante della politica comune della pesca ed è dunque inclusa nella rubrica 2 delle nuove prospettive finanziarie. La proposta è indispensabile ai fini della messa in atto di una politica di gestione efficace e durevole delle risorse alieutiche di competenza esclusiva della Comunità ed è uno dei risultati delle decisioni adottate dal Consiglio nell'ambito della riforma della PCP del dicembre 2002.

5.3 Obiettivi e risultati attesi della proposta nel contesto della gestione del bilancio per attività (ABM) e relativi indicatori

La DG FISH non ha inteso modificare gli obiettivi, i principi e le regole di procedura decisionale che reggono questo settore, che sarà sostenuto con un intervento finanziario della Comunità. Essi sono fissati nel contesto delle prospettive finanziarie. L'esame di eventuali opzioni politiche era già stato condotto in occasione della riforma della PCP del 2002.

Nondimeno, l'attuale intervento finanziario deve essere prorogato al fine di assicurare la gestione duratura delle risorse alieutiche, come propugnato dalla riforma della PCP.

5.3.1. Nel settore della raccolta dei dati, l'aumento del bilancio è legato alla necessità di estendere i programmi attuali associandovi dati ambientali relativi all'impatto della pesca sull'ecosistema marino. A seguito del nuovo allargamento, la PCP dovrà essere applicata in una zona totalmente nuova, ossia il mar Nero. Ciò richiederà uno sforzo e un sostegno supplementare da parte della Comunità (è stato previsto un aumento di 4 milioni di euro entro il 2013).

È inoltre importante estendere la raccolta di dati ambientali ed economici in modo da poter tener conto in maniera più completa dell'impatto socioeconomico delle decisioni legate alla gestione (è stato previsto un graduale aumento a fronte di tale spesa, fino ad un massimo di 10 milioni di euro entro il 2013).

L'evoluzione verso una crescente integrazione delle considerazioni d'ordine ambientale e l'applicazione della strategia basata sugli ecosistemi richiederanno la raccolta di nuovi dati, ad esempio tramite programmi di campionamento volti a realizzare una stima delle catture accessorie e dei rigetti in mare. In quest'ultimo caso saranno necessari programmi di campionamento molto costosi, con l'impiego di osservatori a bordo (è stato previsto un graduale aumento fino a 5 milioni di euro).

Obiettivo:

Garantire l'attuazione e il miglioramento della disciplina giuridica relativa alla raccolta di dati fondamentali sulla pesca al fine di promuovere una base scientifica fondata per l'applicazione della PCP e instaurare un monitoraggio a lungo termine dell'impatto delle misure di gestione sugli stock ittici e sull'ambiente marino, nonché sulla redditività del settore della pesca.

Indicatori:

- Miglioramento quantitativo e qualitativo delle valutazioni degli stock ittici con riguardo all'impatto delle attività di pesca sull'ambiente marino e alle problematiche socioeconomiche
- Elaborazione, con l'ausilio dei comitati consultivi regionali, di programmi coordinati a livello regionale per la raccolta di dati
- Grado di osservanza dei regolamenti finanziari e amministrativi, compresi i termini per gli impegni e i pagamenti.

Risultati attesi:

- Adottare approcci più idonei per la gestione della pesca (gestione basata sulle flotte e sulle zone anziché sugli stock)
- Favorire l'evoluzione verso una gestione della pesca basata sugli ecosistemi
- Promuovere una più accentuata dimensione regionale della gestione della pesca
- Migliorare la precisione e la convalida dei dati utilizzati per la gestione della pesca
- Migliorare l'accessibilità dei dati e il loro interscambio.
- Semplificare la disciplina per la raccolta dei dati

- 5.3.2. In relazione ai pareri scientifici, la riforma della PCP privilegia un approccio misto della pesca piuttosto che un approccio per stock. La conseguenza è un aumento sostanziale delle richieste di pareri in materia di pesca.

Questa misura sarà pienamente operativa solo a partire dal 2007, col rafforzamento del comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca, la consultazione di esperti indipendenti su questioni specifiche e la conclusione di contratti con gli istituti di ricerca nazionali.

Obiettivi:

- Studi specifici nelle sfere di attività menzionate nella decisione 439/2000 del Consiglio
- Alla luce delle consultazioni con gli Stati membri e le parti interessate, concordare con il CIEM e lo CSTEP un nuovo ciclo di consulenza con i pareri precedenti.

Indicatori:

- Miglioramento qualitativo dei pareri concernenti l'impatto delle attività di pesca sull'ambiente marino e le problematiche socioeconomiche
- Pareri su un maggior numero di stock
- Grado di osservanza dei regolamenti finanziari e amministrativi, compresi i termini per gli impegni e i pagamenti.

Risultati attesi:

- Migliore sostegno scientifico per la valutazione d'impatto delle proposte, grazie ad una conoscenza più approfondita degli aspetti ambientali, economici e sociali della pesca
- Favorire l'evoluzione verso una gestione della pesca basata sugli ecosistemi

5.4 Modalità di attuazione (indicativa)

Indicare di seguito la scelta delle modalità di attuazione²⁷:

Gestione centralizzata

diretta da parte della Commissione

indiretta, con delega a:

agenzie esecutive

organismi istituiti dalle Comunità a norma dell'articolo 185 del regolamento finanziario

²⁷ Se sono indicate più modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce "Osservazioni" della presente sezione.

organismi pubblici nazionali/organismi con funzioni di servizio pubblico

Gestione concorrente o decentrata

con Stati membri

con paesi terzi

Gestione congiunta con organizzazioni internazionali (specificare)

6. CONTROLLO E VALUTAZIONE

6.1 Sistema di controllo

Le azioni finanziate nell'ambito del presente regolamento saranno oggetto di un regolare controllo. La Commissione sottopone le singole azioni a regolari valutazioni esterne e indipendenti.

6.2 Valutazione

6.2.1 Valutazione dell'impatto

Il regolamento 861/2006 (relativo al periodo 2007-2013) è stato accompagnato da una valutazione d'impatto basata su un'analisi approfondita svolta nell'ambito della riforma della PCP. Tale regolamento era inteso a stabilire una base giuridica che consentisse di proseguire il finanziamento comunitario a favore degli obiettivi della politica comune della pesca (di seguito: la PCP) oltre il 31.12.2006 nei settori della conservazione, della raccolta dei dati e della consulenza scientifica. Esso intende inoltre fornire un quadro trasparente, chiaro e semplificato per l'esecuzione degli interventi finanziari della Comunità.

6.3.1 Modalità e periodicità delle valutazioni successive

La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio:

- entro il 31 marzo 2011, una relazione valutativa intermedia sui risultati ottenuti e sugli aspetti qualitativi e quantitativi dell'esecuzione delle azioni finanziate a norma del presente regolamento;
- entro il 30 agosto 2012, una comunicazione relativa al proseguimento delle azioni finanziate a norma del presente regolamento;
- entro il 31 dicembre 2014, una relazione di valutazione ex post.

7. MISURE ANTIFRODE

In sede di esecuzione delle azioni finanziate a norma del presente regolamento, la Commissione garantisce la tutela degli interessi finanziari della Comunità mediante l'applicazione di misure di prevenzione contro le frodi, la corruzione e qualsiasi altra attività illecita, attraverso controlli efficaci e il recupero degli importi indebitamente corrisposti e, nel caso in cui siano riscontrate irregolarità, mediante l'applicazione di sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, secondo il disposto dei regolamenti (CE, Euratom) n. 2988/95 e (CE, Euratom) n. 2185/96 del Consiglio, e del regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Per le azioni comunitarie finanziate nell'ambito del presente regolamento, la nozione di irregolarità di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 è da intendersi come qualsiasi violazione di una disposizione di diritto comunitario o qualsiasi inadempimento di un obbligo contrattuale derivante da un atto o da un'omissione di un operatore economico che abbia o possa avere l'effetto di arrecare pregiudizio al bilancio generale delle Comunità o ai bilanci da queste gestite, a causa di una spesa indebita.

La Commissione può ridurre, sospendere o recuperare l'importo del sostegno finanziario concesso per un'azione qualora accerti l'esistenza di irregolarità, inclusa l'inosservanza del presente regolamento o della singola decisione o del contratto o della convenzione in cui è concesso il sostegno finanziario in questione, o qualora risulti che, senza chiedere il consenso della Commissione, siano state apportate ad un'azione modifiche incompatibili con la natura o le condizioni di esecuzione delle azioni finanziate.

Inoltre, fatti salvi i controlli effettuati dagli Stati membri in ottemperanza alla legislazione nazionale, i funzionari della Commissione e della Corte dei conti, o i loro rappresentanti, possono svolgere controlli in loco delle azioni finanziate a norma del presente regolamento in qualsiasi momento e fino a tre anni dopo il versamento del saldo da parte della Commissione. A tale fine, i beneficiari devono tenere a disposizione tutti i documenti pertinenti durante il suddetto periodo.

La Commissione può inoltre richiedere agli Stati membri interessati di svolgere controlli in loco. A tali controlli possono partecipare funzionari della Commissione e della Corte dei conti o loro rappresentanti. Tutti gli importi indebitamente versati devono essere restituiti alla Commissione. Gli importi non restituiti a tempo debito sono maggiorati dei relativi interessi di mora, alle condizioni stabilite dal regolamento finanziario.

8. DETTAGLI SULLE RISORSE

8.1 Obiettivi della proposta in termini di costi finanziari

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

(Indicare gli obiettivi, le azioni e i risultati)	2009		2010		2011		2012		2013		Totale
	N. di risultati	Costo totale	N. di risultati	Costo totale	N. di risultati	Costo totale	N. di risultati	Costo totale	N. di risultati	Costo totale	
Raccolta di dati di base 11.07.01											
Programmi nazionali		41,535		45,364		45,364		47,254		49,146	228,663
Studi (fino a un massimo del 15%)		7,330		8,005		8,005		8,339		8,673	40,352
Miglioramento dei pareri scientifici 11.07.02		5,550		5,996		5,996		6,246		6,496	30,284
COSTO TOTALE		54,415		59,365		59,365		61,839		64,315	299,299

8.2 Spese amministrative

Il fabbisogno di risorse umane e amministrative è coperto dalla dotazione concessa alla DG responsabile della gestione nel quadro della procedura di assegnazione annuale.

8.2.1 Risorse umane: numero e tipo

Tipo di posto		2009	2010	2011	2012	2013
Funzionari o agenti temporanei ²⁸ (11 01 01)	A*/AD	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7
	B*, C*/AST	5	5	5	5	5
Personale ²⁹ finanziato con l'art. 11 01 02						
Altro personale ³⁰ finanziato con l'art. XX 01 04/05						
TOTALE		8,7	8,7	8,7	8,7	8,7

8.2.2 Descrizione delle mansioni derivanti dall'azione

- Attuare il regolamento sulla raccolta dei dati di base necessari al sostegno della PCP; negoziare e seguire gli aspetti scientifici dei programmi nazionali nel settore della raccolta dei dati e degli studi biologici, nonché partecipare alla preparazione della legislazione relativa alla raccolta dei dati; organizzare la valutazione delle proposte ricevute in risposta agli inviti a presentare proposte e alle gare di appalto e prendervi parte; partecipare all'orientamento delle ricerche nei settori della pesca e dell'acquacoltura nell'Unione europea.
- Preparare, negoziare e seguire gli aspetti amministrativi e finanziari degli studi e dei programmi nazionali relativi alla raccolta dei dati; controllare in loco gli aspetti finanziari dei suddetti contratti.
- Supporto informatico e di segreteria.
- Verifica operativa dei fascicoli.
- Autorizzazione dei pagamenti.

8.2.3 Origine delle risorse umane (statutaria)

- Posti attualmente assegnati alla gestione del programma da sostituire o prolungare

²⁸ Il cui costo NON è incluso nell'importo di riferimento.

²⁹ Il cui costo NON è incluso nell'importo di riferimento.

³⁰ Il cui costo è incluso nell'importo di riferimento.

- Posti pre-assegnati nell'ambito dell'esercizio SPA/PPB (Strategia politica annuale/Progetto preliminare di bilancio) per l'anno n
- Posti da richiedere nella prossima procedura SPA/PPB
- Posti da riassegnare usando le risorse esistenti nel servizio interessato (riassegnazione interna)
- Posti necessari per l'anno n ma non previsti nell'esercizio SPA/PPB dell'anno considerato

8.2.4 Altre spese amministrative incluse nell'importo di riferimento (110104030 – Spese di gestione amministrativa)

EUR

Linea di bilancio 11 010403	2009	2010	2011	2012	2013	TOTALE
1 Assistenza tecnica e amministrativa (comprese le relative spese di personale)						
Valutazione dei programmi nazionali da parte di un consulente esterno	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	500.000
Valutazione del programma comunitario		150.000				
Totale assistenza tecnica e amministrativa	100.000	250.000	100.000	100.000	100.000	650.000

8.2.5 Costi finanziari delle risorse umane e costi connessi non inclusi nell'importo di riferimento

EUR

Tipo di risorse umane	2009	2010	2011	2012	2013	TOTALE
Funzionari e agenti temporanei (11 01 01)	1.017.900	1.017.900	1.017.900	1.017.900	1.017.900	5.089.500
Personale finanziato con l'art. 11 01 02 (ausiliari, END, agenti contrattuali, ecc.) (specificare la linea di bilancio)						
Totale costi risorse umane e costi connessi (NON inclusi nell'importo di riferimento)	1.017.900	1.017.900	1.017.900	1.017.900	1.017.900	5.089.500

Calcolo – Funzionari e agenti temporanei

Richiamarsi all'occorrenza al punto 8.2.1

Calcolo = 117.000 EUR per posto

Calcolo – Personale finanziato con l'art. XX 01 02

Richiamarsi all'occorrenza al punto 8.2.1

	2009	2010	2011	2012	2013	TOTALE
Missioni 11.010211	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	500.000
Riunioni e conferenze	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	250.000
Comitati ³¹						
Studi e consultazioni						
Sistemi di informazione						
2 Totale altre spese di gestione (11 01 02 11)	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	750.000
3 Altre spese di natura amministrativa (specificare indicando la linea di bilancio)						
Totale spese amministrative diverse dalle spese per risorse umane e altre spese connesse (NON incluse nell'importo di riferimento)	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	750.000

Calcolo – Altre spese amministrative non incluse nell'importo di riferimento

³¹ Precipare il tipo di comitato e il gruppo cui appartiene.